



Camera di Commercio
Reggio Calabria



Allegato 1 del Regolamento per la formazione e gestione dell'elenco dei fornitori, di beni, servizi e lavori in economia (allegato A)



*IL CODICE ETICO
PER GLI APPALTI DELLE FORNITURE, SERVIZI, LAVORI
in ECONOMIA*

CODICE ETICO

PER L'APPALTO DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI ED ESECUZIONE LAVORI

Premessa

Al fine di assicurare la massima trasparenza della sua azione amministrativa, assicurare la libera concorrenza tra le imprese che contrattano con la pubblica amministrazione e promuovere gli acquisti pubblici etici, la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Reggio Calabria (*d'ora in poi "Ente"*) e le imprese iscritte all'Elenco dei Fornitori (*d'ora in poi "Fornitori"*) dello stesso Ente aderiscono, ognuno per la propria competenza, al presente codice etico la cui sottoscrizione deve avvenire obbligatoriamente al momento dell'iscrizione all'Elenco.

Nel caso in cui le imprese già possiedono un proprio codice etico esso si intende integrato per i rapporti con l'Ente dal presente codice.

La Camera di Commercio di Reggio Calabria al fine di favorire la diffusione della cultura della legalità e di una consapevolezza etica tra le imprese del territorio, utilizzando il potere di acquisto proprio della Pubblica Amministrazione, intende favorire questi processi impegnandosi a promuovere servizi informativi/formativi ed a fornire assistenza tecnica e a destinare agevolazioni finanziarie per accompagnare e supportare le imprese fornitrici in un percorso di assoluta legalità e trasparenza, che si inserisce nel più ampio programma *"Impresa legale? Io ci stò"*

Art 1- Ambito di applicazione

1. Il presente documento costituirà un'appendice del più generale "Codice Etico della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria", che si intende adottare al fine di valorizzare i principi generali che caratterizzano l'etica e la trasparenza dell'Ente.

2. Il presente codice etico definisce pertanto i principi di base e disciplina i conformi comportamenti cui dovranno attenersi i Fornitori dell'Ente, che partecipano agli appalti di forniture di beni e servizi ed esecuzione di lavori indetti dall'Ente sia in regime di economia che ordinario, in occasione di ogni fase dei procedimenti relativi alla scelta della forma di contrattazione, allo svolgimento della gara, alle negoziazioni e ai contratti, compresa la selezione delle imprese, l'esecuzione ed il collaudo.

3. I principi e le disposizioni del presente codice sono vincolanti per il Segretario Generale, dirigenti, i dipendenti e per tutte le persone legate da rapporti di lavoro subordinato a qualsiasi titolo o da collaborazioni temporanee con l'Ente che, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti loro spettanti, intervengono o hanno influenza nei suddetti procedimenti (di seguito tali soggetti sono definiti "collaboratori").

4. Il codice fa riferimento al "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" oggetto del D. Ministro della Funzione Pubblica 28.11.2000 e della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 12.7.2001, allegato al "CCNL 22 gennaio 2004 del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003" e del quale costituisce integrazione specificamente mirata all'attività contrattuale per beni e servizi.

5. L'adesione da parte delle imprese al codice etico è obbligatoria dal momento della presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco dei Fornitori ed impegna i Fornitori ad implementare i processi di cui all'art.8 funzionali alla certificazione di "Impresa legale".

Sezione I :Norme di comportamento per le imprese.

Art. 2 -Dovere di correttezza

1. I Fornitori dell'Ente agiscono nel rispetto dei principi di buona fede nei confronti dello stesso e di correttezza professionale e lealtà nei confronti delle altre imprese.

2. I Fornitori si impegnano a stabilire rapporti commerciali improntati alla correttezza e alla trasparenza, presentando offerte riferite al materiale/servizio/lavoro richiesto solo se in grado di fornirlo per come da richiesta e nei termini e alle condizioni indicate e alle specifiche di qualità e

quantità; a formulare offerte chiare nella descrizione dei beni e servizi da fornire, nella descrizione dei materiali e dei tempi certi nell'esecuzione dei lavori nonché prezzi chiari ed espliciti.

3. I Fornitori si impegnano così al rispetto scrupoloso delle norme che disciplinano la fornitura di beni e servizi e l'esecuzione di lavori alle Pubbliche Amministrazioni ed in particolare in materia di salute e sicurezza sul lavoro, diritti dei lavoratori, pari opportunità e molestie sessuali nonché in materia di contabilità, fiscale e previdenziale, di pagamento di imposte, tasse, contributi e premi a qualsiasi titolo.

4. I Fornitori si impegnano ad osservare la vigente normativa sulla tutela ambientale.

Art 3 - Concorrenza

1. I Fornitori si impegnano ad astenersi da comportamenti anticoncorrenziali e a rispettare le "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" contenute nella legge 287/1990 e ss.mm.ii. e il "Codice del Consumo" approvato con D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e ss.mm.ii .

2. Ai fini del presente codice, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevole, fraudolenta o sleale, contraria alla libera concorrenza o altrimenti lesiva delle norme della buona fede, in virtù della quale i Fornitori basano la propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese mediante:

➤ la promessa, offerta, concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione della fornitura/lavori, ovvero altre forme di collusione con la persona responsabile per l'aggiudicazione della gara;

➤ l'acquiescente silenzio sulla esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata;

➤ un accordo per concertare i prezzi o le altre condizioni dell'offerta;

➤ l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché non partecipino all'invito, non concorrano alla gara, ritirino la loro offerta .

3. I Fornitori non si avvalgono dell'esistenza di forme di controllo o di collegamento con altre imprese, a norma dell'art. 2359 del Codice Civile¹, né si avvalgono dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale o di accordi con altre partecipanti per influenzare l'andamento dell'aggiudicazione della fornitura/lavori/servizi; non devono incorrere nei divieti di cui agli articoli 2359 bis (acquisto di azioni o quote da parte di società controllate)² e 2359 quinquies (sottoscrizione di azioni o quote della società controllante)³ .

¹ **Art. 2359 (Società controllate e società collegate).**

Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

² **Art. 2359-bis (Acquisto di azioni o quote da parte di società controllate).**

La società controllata non può acquistare azioni o quote della società controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a norma del secondo comma dell'articolo 2357.

In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi primo e secondo può eccedere la quinta parte del capitale della società controllante qualora questa sia una società che faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, tenendosi conto a tal fine delle azioni possedute dalla medesima società controllante o dalle società da essa controllate.⁽¹⁾

Una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni o quote della società controllante iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni o quote non siano trasferite.

La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti fatti per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

³ **Art.2359-quinquies. (Sottoscrizione di azioni o quote della società controllante).**

La società controllata non può sottoscrivere azioni o quote della società controllante.

Le azioni o quote sottoscritte in violazione del comma precedente si intendono sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori, che non dimostrino di essere esenti da colpa.

Art. 4 Norme antiracket ed anticorruzione

1. I Fornitori accondiscendenti a richieste estorsive ovvero a richieste di tangenti, sotto qualsiasi forma, non possono partecipare agli appalti o intrattenere rapporti economici di qualsiasi natura con l'Ente.
2. I Fornitori hanno il dovere di denunciare i reati che ne limitino direttamente o indirettamente la libertà economica a vantaggio di imprese o persone riconducibili ad organizzazioni criminali e si impegnano ad adottare ed osservare regole mirate ad una scelta responsabile dei propri partner, sub appaltatori e fornitori.

Art 5 - Rapporti con gli uffici camerali

1. I Fornitori prendono atto del "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" oggetto del D. Ministro della Funzione Pubblica 28.11.2000 e della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 12.7.2001, allegato al "CCNL 22 gennaio 2004 del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio 2002- 2005 e il biennio economico 2002-2003", consultabili sul sito www.rc.camcom.it Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito e si impegnano a regolarsi di conseguenza per quanto riguarda le proprie azioni o iniziative.
2. In particolare nel partecipare alle procedure di gara, nelle trattative e negoziazioni comunque ad esse connesse ovvero autonome e nella successiva esecuzione e nella stipula dei contratti, i Fornitori si impegnano ad astenersi da qualsiasi tentativo di influenzare il Responsabile Unico dei Procedimenti o suo sostituto o delegato o qualsiasi altro dipendente dell'Ente, dirigente e non, che la rappresenta ovvero che tratta o prende decisioni per conto dello stesso Ente.
3. Non è consentito offrire denaro o doni ai "collaboratori" dell'Ente né ai loro parenti.
4. Non è altresì consentito esaminare, proporre ed offrire opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i "collaboratori" a titolo personale o indirettamente (familiari, parenti, amici, conoscenti, ecc.).

Art 6 –Dovere di segnalazione e denuncia

1. I Fornitori segnaleranno all'Ente, nella persona del Responsabile del Procedimento o al suo Capo Servizio ovvero direttamente al Segretario Generale o al Dirigente Responsabile, sia pure verbalmente, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento delle procedure preliminari, di aggiudicazione delle forniture o dei lavori, di stipula del contratto e/o durante l'esecuzione del contratto o nella fase di verifica di conformità o collaudo, da parte di ogni concorrente o interessato.
2. I Fornitori segnaleranno altresì qualsiasi anomala richiesta o pretesa da parte dei dipendenti addetti alla procedura o di chiunque altro possa influenzare le decisioni relative alla scelta della forma di contrattazione, selezione delle imprese, aggiudicazione o al contratto ed alla sua esecuzione.
3. I Fornitori si impegnano a denunciare alla Magistratura o agli organi di polizia, dandone tempestiva comunicazione all'Ente nella persona del Segretario Generale o Dirigente Responsabile e del Presidente:
 - ogni illecita richiesta/offerta di denaro, prestazione o altra utilità da chiunque e tramite chiunque formulata prima di ogni gara o nel corso della definizione contrattuale e/o dell'esecuzione dei lavori, fornitura di beni, prestazione di servizi;

- ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori, forniture, servizi;
- ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento criminale da chiunque perpetrato ed in qualunque forma esso si manifesti (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o il conferimento di incarichi o l'affidamento di lavori, forniture servizi o simili a determinate imprese o persone – danneggiamenti-furti di beni,ecc.).

Art 7– Dovere di riservatezza

1. I Fornitori non divulgheranno dati ed informazioni relativi all'Ente che dovessero acquisire nei rapporti precontrattuali con lo stesso Ente che non siano divulgabili ai sensi della legge (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.), dei regolamenti sulla privacy e la trasparenza applicati dall'Ente e consultabili sul sito www.rc.camcom.it; non chiederanno né divulgheranno dati sui contenuti dell'offerta in modo da non ostacolare la libera concorrenza.

Art 8 – Adesione e contributo alla realizzazione del progetto “Impresa legale? Io ci stò!

1. I Fornitori fortemente consapevoli che per la crescita sociale e lo sviluppo economico occorra costruire sul territorio delle “frontiere della legalità” perché alla “criminalità organizzata” e alla “illegalità diffusa” si contrapponga la “legalità organizzata”, condividendo il programma dell'Ente “*Impresa legale e sicurezza partecipata: perché no?*”, intendono fornire il loro contributo all'affermazione dei principi della legalità e dell'etica cui sono destinate le azioni del progetto “*Impresa legale?Io ci stò*”, per cui si impegnano:

a) *ad osservare la vigente normativa sulla tutela ambientale*, anche per quanto all'impatto ambientale delle produzioni e dei servizi, e a favorire l'introduzione di tecnologie innovative nei processi produttivi e delle prestazioni dei servizi che riducano in maniera misurabile l'impatto ambientale in termini di emissioni in aria, acqua o produzione di rifiuti, l'introduzione di processi volti a ridurre l'inquinamento ambientale interno ed esterno all'azienda, l'utilizzo di materiali non inquinanti e riciclabili;

b) *a rispettare i diritti umani fondamentali dei dipendenti e così:*

- promuovere la pari opportunità per i propri dipendenti, nonché un trattamento equo degli stessi, indipendentemente da colore della pelle, razza, nazionalità, background sociale, disabilità, orientamento sessuale, fede politica o religiosa, sesso o età;
- rispettare la dignità personale, la privacy e i diritti di ciascun individuo;
- astenersi dall'assumere o fare lavorare qualcuno contro la sua volontà;
- non ammettere alcun trattamento inaccettabile dei dipendenti, quali crudeltà mentale, molestia sessuale o discriminazione;
- proibire qualsiasi comportamento che sia sessualmente offensivo, coercitivo, minaccioso, ingiurioso o di sfruttamento, inclusi gesti, linguaggio e contatto fisico;
- fornire una remunerazione adeguata e garantire il salario minimo nazionale obbligatorio vigente;
- conformarsi al numero massimo di ore di lavoro stabilito dalle norme applicabili;
- riconoscere, per quanto legalmente possibile, il diritto di libera associazione dei dipendenti e non appoggiare, né discriminare membri di organizzazioni associative di dipendenti o sindacati;
- tenere sotto controllo i pericoli per la salute e la sicurezza e intraprendere le misure precauzionali più adeguate per il rispetto della normativa vigente in materia;

c) *ad osservare un regime contabile, civilistico e fiscale* dell'impresa che nell'applicazione della normativa vigente garantisca che i fatti aziendali siano rilevati in maniera puntuale e veritiera;

d) *gestire efficacemente le problematiche d'impatto sociale ed etico* al loro interno e nei territori di attività.

2. Al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dal precedente comma i “Fornitori” devono istituire sistemi di gestione da certificare secondo standard riconosciuti.

A tal fine i Fornitori, sottoscrivendo la propria dichiarazione di adesione al codice etico, si impegnano ad intraprendere, attraverso l’accompagnamento e l’apporto finanziario dell’Ente, un percorso per il conseguimento delle seguenti certificazioni qualora non già conseguite:

- ▶ EColabel o Emas II o Iso 14000 sulla implementazione di un sistema di gestione ambientale;
- ▶ OHSAS 18001 sulla implementazione di un sistema di gestione della salute e della sicurezza del Lavoro (SGSSL);
- ISO 26000 o SA8000 per un Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale;
- ▶ la certificazione del rating anche attraverso i professionisti iscritti nell’istituendo elenco attraverso il quale l’Ente attuerà a livello locale il protocollo sottoscritto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dall’Unioncamere e dall’ABI;

Art 9 - Adesione

1. L’adesione a quanto previsto dal precedente articolo viene esplicitata sottoscrivendo il modulo "Dichiarazione di adesione al codice etico" che deve essere allegato alla domanda di iscrizione all’Elenco dei Fornitori.

2. L’adesione e l’accettazione del presente codice e l’osservanza di quanto in esso previsto saranno confermate dai Fornitori in occasione della partecipazione ad ogni procedura dell’Ente sull’affidamento della fornitura di beni e/o servizi e di esecuzione di lavori.

Clausola in tal senso sarà inserita negli eventuali formulari predisposti dall’Ente.

Art 10 - Violazioni del codice

1. L’accertamento di violazioni alle disposizioni stabilite dal presente codice, comporterà l’esclusione dalla procedura di affidamento ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l’annullamento dell’aggiudicazione con conseguente incameramento della cauzione provvisoria o definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno patrimoniale derivato all’Ente per effetto dell’inadempimento agli obblighi assunti con l’accettazione del Codice.

2. Qualora la violazione sia accertata dopo la stipulazione del contratto, la stessa rappresenta causa di risoluzione del contratto per colpa del Fornitore.

3. In ogni caso la violazione delle norme previste agli articoli precedenti comporterà la cancellazione dall’Elenco dei Fornitori e l’esclusione dalle gare, indette dall’Ente ai sensi del vigente “Regolamento per l’acquisizione di forniture, beni e servizi e per l’esecuzione di lavori in economia” per un periodo non inferiore a tre anni.

Sezione II :Norme di comportamento per la Camera di Commercio..

Art 11 – Rapporti con i Fornitori

1. L’Ente nei rapporti commerciali con i Fornitori osserva scrupolosamente la normativa vigente, i principi previsti dal presente codice e dalle specifiche procedure del vigente “Regolamento per l’acquisizione di forniture, beni e servizi e per l’esecuzione di lavori in economia”.

Tale impegno, che coinvolge la relazione con il sistema dei Fornitori nel suo complesso, è quindi richiesto a tutte le funzioni dell’Ente coinvolte in qualsiasi modo in tale relazione. Ogni amministratore, dipendente o collaboratore deve comprendere che la sua condotta verrà attribuita all’Ente e influenzerà la sua relazione interna e esterna.

In particolare l’Ente assicura che:

- La procedura di affidamento concilia, ad un tempo, la ricerca del massimo vantaggio per l’Ente e la concessione delle medesime opportunità a ciascun Fornitore o potenziale Fornitore.
- Nella gestione delle relazioni con i Fornitori e i potenziali Fornitori, l’Ente si impegna ad attenersi ai principi di legalità, trasparenza, correttezza e lealtà; l’Ente non intende ricavare vantaggi ad ogni

costo dai fornitori in base a comportamenti non responsabili e si impegna ad evitare che, nei rapporti in essere, si colgano eventi e condizioni per rinegoziare il contratto con un Fornitore al solo scopo di sfruttare la posizione di dipendenza o di debolezza nelle quali il Fornitore si sia venuto a trovare.

○ Le relazioni con i fornitori sono disciplinate soltanto da criteri oggettivi. In nessuna circostanza le relazioni e gli interessi personali di un dipendente o collaboratore di qualsiasi unità organizzativa, possono influire nell'aggiudicazione di un contratto. Nessun collaboratore può, direttamente o indirettamente, ottenere vantaggi personali dall'aggiudicazione di una fornitura. Deve essere evitato qualsiasi atto che condizioni, anche in maniera indiretta, la scelta di un fornitore.

Qualsiasi irregolarità o tentativo di turbare la correttezza delle trattative va segnalata al Segretario Generale o al Dirigente Responsabile.

2. Per effetto di quanto previsto al primo comma:

○ ciascuna procedura verrà espletata nel rispetto delle più ampie condizioni di concorrenza, non precludendo, a nessun Fornitore, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere per l'aggiudicazione della fornitura del bene o servizio o del lavoro;

○ la selezione avverrà esclusivamente in base a criteri oggettivi;

○ i Fornitori dovranno avere una reputazione ineccepibile e pertanto saranno verificati, sottoponendo a controllo le autodichiarazioni rese, tutti i requisiti, sia di ordine generale che speciale previsti dal vigente "Regolamento per l'acquisizione di forniture, beni e servizi e per l'esecuzione di lavori in economia".

○ non verrà operato un artificioso frazionamento dei contratti al fine di eludere le norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato;

○ nel caso di affidamento diretto, con un unico Fornitore, l'offerta dovrà comunque essere vantaggiosa per l'Ente e non potrà in alcun caso eccedere i prezzi di mercato;

○ non si indurrà un Fornitore a stipulare un contratto a lui sfavorevole lasciandogli intendere la possibilità di sottoscriverne uno a lui più vantaggioso;

○ le informazioni date ai Fornitori saranno sempre complete, veritiere e di facile comprensione;

○ i Fornitori saranno informati, nel rispetto e con le modalità previste dal vigente "Regolamento per l'acquisizione di forniture, beni e servizi e per l'esecuzione di lavori in economia", in tutte le fasi del rapporto sia precontrattuale che contrattuale.

Art 12. Doveri particolari

1. Riservatezza

1.1 L'Ente assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso ottenute dai Fornitori e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e conformità alle norme giuridiche vigenti.

1.2 I "collaboratori" dell'Ente sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate ottenute dai Fornitori per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività.

1.3 L'Ente pone in essere ogni ragionevole e necessaria azione per assicurare che non venga fatto uso di informazioni confidenziali di Fornitori allo scopo di acquisire vantaggi e si impegna a:

a) tenere riservati i documenti e le informazioni acquisite dai Fornitori attuali e/o potenziali;

b) non farne utilizzo in chiave opportunistica allo scopo di massimizzare l'esito delle trattative a proprio favore o a favore di un Fornitore;

1.4 È sempre vietato l'invio ad altri offerenti di informazioni riguardanti l'identità di un Fornitore o il contenuto della sua offerta.

2. Correttezza

2.1 I "collaboratori dell'Ente" si attengono diligentemente a quanto stabilito dal "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" oggetto del D. Ministro della Funzione Pubblica 28.11.2000 e della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 12.7.2001, allegato al "CCNL 22 gennaio 2004 del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003".

3. Imparzialità

3.1 Il Responsabile Unico del Procedimento ed in generale i “collaboratori” assicurano parità di trattamento tra i Fornitori che vengono in contatto con l’Ente e si astengono da qualsiasi azione arbitraria che abbia effetti negativi sui Fornitori, nonché da qualsiasi trattamento preferenziale e non rifiutare né accordare ad alcuno prestazioni o trattamenti che siano normalmente accordati o rifiutati ad altri, ed evitano qualunque ritardo, omissione di informazione o trattamento negativo che possa danneggiare uno o più Fornitori o interessati alla stipulazione di contratti di lavori, servizi e forniture.

3.2. Il Responsabile Unico del Procedimento, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri “collaboratori” dell’Ente il compimento di proprie attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza.

4. Riservatezza

4.1. I “collaboratori” dell’Ente non diffondono né utilizzano a fini privati le informazioni di cui dispongono per ragioni d’ufficio, fermo restando il rispetto delle norme e dei regolamenti a tutela del diritto di informazione e di accesso.

4.2. I responsabili unici mantengono con particolare cura la riservatezza inerente i procedimenti di gara ed i nominativi dei partecipanti prima dell’aggiudicazione.

5. Indipendenza ed astensione

5.1. I “collaboratori” dell’Ente mantengono una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle loro mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi.

5.2. I “collaboratori” dell’Ente non svolgono alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d’ufficio e si impegnano ad evitare situazioni che possano nuocere agli interessi o all’immagine dell’Ente.

5.3. Il Responsabile Unico del Procedimento o suo sostituto o delegato qualora fosse, per qualunque ragione e forma, partecipe o interessato, personalmente o attraverso familiari o congiunti, all’attività del Fornitore o altro soggetto che intende concorrere all’affidamento o stipulare contratti con l’Ente, deve darne comunicazione al Segretario Generale o Dirigente Responsabile e comunque astenersi da ogni attività amministrativa attinente la gara o la trattativa anche nella fase iniziale del procedimento.

Si astiene in ogni caso qualora esistano gravi ragioni di convenienza.

In caso di dubbio sull’astensione decide il Segretario Generale o il Dirigente Responsabile.

6. Regali ed altre utilità

6.1. I “collaboratori” dell’Ente non chiedono, per sé o per altri, né accettano, regali, denaro, condizioni di vantaggio anche indiretto od altre utilità, da Fornitori o altri soggetti che intendano partecipare a gare d’appalto o stipulare con l’Ente contratti di lavori, forniture e servizi.

6.2. I “collaboratori” dell’Ente non accettano per uso personale, né detengono o godono a titolo personale, utilità spettanti all’acquirente, in relazione all’acquisto di beni o servizi per ragioni d’ufficio.

7. Obbligo di non prestare attività a favore di concorrenti o stipulanti

7.1. I “collaboratori” dell’Ente devono astenersi da qualsiasi prestazione professionale, tecnica od amministrativa, al di fuori dei compiti d’ufficio – anche occasionale – a favore e per conto di Fornitori o altri soggetti interessati a gare d’appalto o a trattative per stipulazione di contratti con l’Ente.

7.2. I “collaboratori” dell’Ente non accettano incarichi di collaborazione con Fornitori che abbiano in corso o abbiano avuto nel biennio precedente forniture o appalti dell’Ente.

8 Contratti con Fornitori

8.1. I “collaboratori” dell’Ente non concludono, per conto dell’Ente, contratti d’appalto con i Fornitori con i quali abbiano stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente.

8.2. Nel caso in cui l’Ente concluda contratti d’appalto con imprese con le quali i “collaboratori” abbiano concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, questi si astengono dal partecipare all’adozione delle decisioni ed alle attività relative all’esecuzione del contratto.

8.3. I “collaboratori” dell’Ente che stipulano contratti a titolo privato con imprese con cui siano stati conclusi, nel biennio precedente, contratti di appalto per conto dell’Ente, ne informano per iscritto il Segretario Generale o il Dirigente Responsabile.

Art. 13. Esecuzione del contratto

1. Nella fase di esecuzione del contratto, la valutazione del rispetto delle condizioni contrattuali è effettuata con oggettività e deve essere documentata e la relativa contabilizzazione deve essere conclusa nei tempi stabiliti.

2. L’accettazione di beni e servizi e dei lavori eseguiti deve avvenire sulla base di regole certe e trasparenti. In particolare:

a) la valutazione di conformità del bene consegnato o del servizio erogato o del lavoro eseguito con quello appaltato/ordinato, anche ai fini delle implicazioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e dei prodotti, deve essere tempestiva e basarsi su criteri oggettivi e verificabili, comunicati al Fornitore prima della stipula del contratto;

b) la valutazione di conformità deve tenere conto di eventuali inadempienze o inadempienze parziali interne che incidono sulla performance del Fornitore;

c) l’esito della valutazione di conformità deve essere comunicato tempestivamente al Fornitore e ai fini della liquidazione e pagamento della fornitura o del lavoro eseguito.

2. Quando problemi organizzativi o situazioni di particolari carichi di lavoro ostacolano l’immediato disbrigo delle relative operazioni, ne deve essere data comunicazione al Segretario Generale o al Dirigente Responsabile e l’attività deve comunque rispettare rigorosamente l’ordine progressivo di maturazione del diritto di pagamento da parte di ciascuna impresa.

Art. 14. Pagamenti

1. Il mancato rispetto dei termini di pagamento concordati può essere giustificato solo dal non rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Fornitore.

2. Nel caso in cui venga deciso di ritardare il pagamento per giustificato motivo, il Responsabile Unico del Procedimento deve darne comunicazione scritta al Fornitore, entro un termine contrattualmente predefinito, spiegando i motivi del ritardo e quantificando le eventuali penali a carico del Fornitore in connessione con i motivi da cui è scaturita la decisione di ritardare il pagamento.

3. In nessun caso un ritardo interno nella valutazione di conformità di una fornitura o dell’esecuzione di un lavoro può motivare un mancato rispetto dei termini di pagamento. Nella definizione del nuovo termine non sono ammesse discriminazioni tra Fornitori.

Art. 15 Doveri della dirigenza

1. Il Segretario Generale o il Dirigente Responsabile della gestione degli appalti e dei contratti di lavori, servizi e forniture è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal presente codice.

2. Egli è tenuto altresì a vigilare che gli altri collaboratori dell’Ente osservino i predetti obblighi adottando a tal fine i provvedimenti ed i controlli necessari. I controlli sono effettuati anche in forma diretta e con periodicità adeguata alla tipologia di attività da verificare.

3. Il Segretario Generale o il Dirigente Responsabile collabora attivamente ad ogni controllo effettuato dall’Amministrazione, dalle autorità amministrative o dall’autorità giudiziaria.

Art. 16 –Vigilanza

1. L’Ente si impegna a rendere noto il presente Codice etico a tutti i “collaboratori” e vigilare a tutti i livelli sulla sua scrupolosa osservanza e della normativa vigente a tutela dei Fornitori, ivi compresi i termini di pagamento ai sensi del D.Lgs .9 ottobre 2002 n.231.

Art.17- Inosservanza

1. La violazione delle disposizioni previste nel Codice comporta, a carico dei responsabili che l'hanno commessa, l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalle norme legislative e contrattuali vigenti.

2. L'inosservanza del presente codice assume anche rilievo nell'assegnazione degli incarichi e della posizione di lavoro nonché ai fini della valutazione per la corresponsione del trattamento economico accessorio e dello sviluppo economico e professionale.